



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

ORDINANZA SINDACALE NUMERO 1 DEL 23/02/2020

IL SINDACO

OGGETTO: ORDINANZA IN MERITO ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID19 ED AL SUO EVOLVERSI NEL TERRITORIO COMUNALE

Vista l'Ordinanza emanata dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia in data 21 febbraio 2020 che dispone per i comuni di Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonio, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, San Fiorano provvedimenti di stringente sorveglianza sanitaria sulla popolazione ivi residente in merito all'evolversi della diffusione del Virus COVID19;

Visto il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 22 febbraio 2020 e il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto l'Ordinanza emanata dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia in data 23 febbraio 2020 che dispone provvedimenti in merito all'evolversi della diffusione del virus COVID19 nel territorio regionale;

Ritenuto che si renda necessario assumere provvedimenti specifici riguardanti il territorio comunale del Comune di Lodi per esigenze di tutela della salute pubblica e per prevenire la possibile diffusione del Virus COVID 19;

Considerato necessario e opportuno avvalersi delle proprie attribuzioni in qualità di Autorità sanitaria locale ai sensi degli artt. 33 3° comma della l. n. 833/78, nonché ai sensi dell'art. 50 comma 5° T.U.E.L. (Testo Unico Enti Locali) del D.lgs. 267 del 18.08.2000 al fine di tutelare la salute e l'incolumità dei cittadini;

Considerato altresì necessario ed opportuno assumere provvedimenti in ordine all'apertura e alla chiusura degli uffici comunali aperti al pubblico a norma del comma 7 dell'articolo 50 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

VALUTATO, al fine di contenere la possibile propagazione del virus tra la popolazione, di disporre quanto segue:

1. La sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
2. La sospensione delle attività scolastiche di ogni ordine e grado, comprese quelle svolte dalle scuole paritarie, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie;
3. La sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e asili nido pubblici e privati;
4. La sospensione dell'apertura al pubblico dei seguenti uffici e servizi comunali, nonché di servizi affidati in concessione o convenzionati ed altri servizi privati;
 - Biblioteca Laudense, ivi compresa la biblioteca e aula studio di Villa Braila;
 - Il Centro diurno anziani comunale "Age Bassi";
 - Lo Spazio gioco comunale "il Trenino" e gli spazi gioco privati;
 - Teatro Alle Vigne;
 - Le palestre comunali e private, impianti sportivi comunali e privati;
 - I mercati comunali e rionali;
 - Casa del Quartiere
 - Tempio civico dell'Incoronata
 - Collezione anatomica "Paolo Gorini"
 - Sala "Giannetta Musitelli" (ex Teatrino)
 - Spazio ricreativo di via Carducci;

Dato atto che il Comune di Lodi per tutta la durata della presente ordinanza potrà garantire i seguenti servizi pubblici essenziali ai sensi degli articoli 1 e 2 della L. 12.0.1990, n. 146 e s.m.i. e protocollo d'Intesa Sindacale Vigente secondo le modalità che di seguito si riportano:

- a) stato civile ed elettorale per raccogliere le registrazioni di nascita e di morte e per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali, nonché ogni altra attività facente capo ai servizi demografici purché svolte mediante ricorso a procedure on-line e colloqui telefonici mediante centralino ed ufficio URP;
- b) servizi di pronto intervento e di assistenza anche domiciliare, per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti;
- c) servizi del personale;
- d) servizio attinente alla rete stradale, idrica, fognaria, e di depurazione;
- e) servizi di igiene urbana;
- f) servizio di Protezione civile;
- g) servizio di Polizia municipale;
- h) igiene, sanità e più precisamente per i servizi cimiteriali sarà garantito il ricevimento di salme e l'inumazione. Il personale dipendente dovrà utilizzare la dotazione di sicurezza fornita dal Dirigente Datore di Lavoro.

Dato atto che le rimanenti attività comunali, non di sportello aperto al pubblico, dovranno essere svolte regolarmente da tutto il personale dipendente in servizio che non risieda nei comuni individuati dalla citata ordinanza Regionale del 22 febbraio; il personale non impiegato nelle attività di sportello sarà adibito a cura del Comitato dei Dirigenti a supporto di uffici e servizi che risulteranno sprovvisti

di personale per cause conseguenti alle quarantene e comunque a supporto dell'Urp per soddisfare le esigenze di cittadini.

Dato atto che a cura dei Dirigenti in qualità di Datori di lavoro e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori dipendenti dovranno essere impartite disposizioni per la tutela della salute dei lavoratori dipendenti nonché distribuiti e consegnati eventuali dispositivi di protezione individuale.

VISTO lo statuto comunale, art. 39 comma 7, lettera "d".

ORDINA

1. La sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico.
2. La sospensione delle attività scolastiche di ogni ordine e grado, comprese quelle svolte dalle scuole paritarie, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie; si precisa che la sospensione include anche eventuali attività amministrative connesse.
3. La sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e asili nido pubblici e privati.
4. La sospensione dell'apertura al pubblico dei seguenti uffici e servizi comunali, nonché di servizi affidati in concessione o convenzionati ed altri servizi privati:
 - Biblioteca Laudense, ivi compresa la biblioteca e aula studio di Villa Braila;
 - Il Centro diurno anziani comunale "Age Bassi";
 - Lo Spazio gioco comunale "il Trenino" e gli spazi gioco privati;
 - Teatro Alle Vigne;
 - Le palestre comunali e private, impianti sportivi comunali e privati;
 - I mercati comunali e rionali;
 - Casa del Quartiere
 - Tempio civico dell'Incoronata
 - Collezione anatomica "Paolo Gorini"
 - Sala "Giannetta Musitelli" (ex Teatrino)
 - Spazio ricreativo di via Carducci.
5. Che siano assicurati i seguenti servizi aperti al Pubblico secondo le modalità di seguito indicate:
 - a) stato civile ed elettorale per raccogliere le registrazioni di nascita e di morte e per il regolare svolgimento delle prossime consultazioni elettorali, nonché ogni altra attività facente capo ai servizi demografici purché svolta mediante ricorso a procedure on-line e colloqui telefonici mediante centralino ed ufficio URP;
 - b) servizi del personale;
 - c) servizi di pronto intervento e di assistenza anche domiciliare, per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti;
 - d) servizio attinente alla rete stradale, idrica, fognaria, e di depurazione
 - e) servizi di igiene urbana;
 - f) servizio di Protezione civile;
 - g) servizio di Polizia municipale;

h) igiene e sanità e più precisamente per i servizi cimiteriali sarà garantito il ricevimento di salme e l'inumazione. Il personale dipendente dovrà utilizzare la dotazione di sicurezza fornita dal Dirigente competente in qualità Datore di Lavoro.

6. Le rimanenti attività comunali non comportanti l'apertura di sportelli aperti al pubblico o per cui non si prevede l'apertura al pubblico di cui al precedente punto 5) dovranno essere svolte regolarmente da tutto il personale dipendente in servizio che non sia appartenente ai comuni individuati dalla citata ordinanza Regionale del 22 febbraio; il personale non impiegato nelle attività di sportello sarà adibito a cura del Comitato dei Dirigenti a supporto di uffici e servizi che risulteranno sprovvisti di personale per cause conseguenti ad assenze per malattia e comunque a supporto dell'Urp per soddisfare esigenze di cittadini; a tal fine ciascun dirigente provvederà a designare apposito proprio personale dipendente che riscontri le telefonate che pervengono a ciascun ufficio attraverso il centralino e l'URP; a tal fine i numeri telefonici di riferimento per i cittadini, salvo quelli che ciascun dirigente vorrà divulgare sono i seguenti:

- Centralino 0371 4091
- URP 0371 409411
- Ufficio Tributi 0371409833
- Anagrafe 0371 409250/215/289
- Stato Civile 0371 409313/286/285/231
- Uffici Cimiteriali 0371 409313/288/287
- Centrale Operativa Comando di Polizia Locale 0371 409601
- Centralino UTC 0371 409700
- Servizi sociali 0371 409503/504
- Servizio Istruzione 0371 409324/454/356

7. Che sia istituito ed organizzato dai dirigenti per il personale dipendente comunale residente in uno dei 10 comuni per cui vigono divieti di spostamento, e che vi aderiscano, il telelavoro a cura della Direzione 4 e dei servizi informatici e CED del Comune, al fine di assicurare la conclusione di atti e procedimenti fondamentali per la vita amministrativa del Comune.

8. La presente Ordinanza ha efficacia dalla data della sua pubblicazione fino a Domenica 1 marzo 2020.

DISPONE

Che la presente Ordinanza

1. sia trasmessa:
 - Al Sig. Prefetto della Provincia di Lodi per quanto di competenza;
 - Ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado di Lodi, all'Ufficio Scolastico Provinciale, alla Provincia di Lodi e alla Prefettura di Lodi;
 - A tutte le Società Partecipate del Comune;
 - Al Segretario Generale, ai Dirigenti e ai Dipendenti Comunali
2. sia pubblicata all'Albo pretorio comunale;
3. sia divulgata alla popolazione a mezzo sito internet comunale e ogni altro canale informativo disponibile utile alla maggior diffusione possibile.

INFORMA

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla adozione, al Tribunale Amministrativo Regionale

della Lombardia. In alternativa, nel termine di 120 gg. dalla adozione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Che è fatto obbligo ai soggetti destinatari e preposti alla sua esecuzione assicurarne il rispetto ed agli organi di Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine sanzionare eventuali inadempienze a norma dell'art. 650 del C.P.

**Sottoscritto dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale**